



COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE

Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia di Ravenna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 26 del 29/04/2016

OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RICOGNIZIONE ALIQUOTE VALIDE PER L'ANNO 2016.

L'anno duemilasedici ventinove del mese di aprile alle ore 20:30, nella sala consiliare, si è riunito, nei modi e nei termini di legge, in prima convocazione, in sessione ordinaria, seduta pubblica, il Consiglio comunale.

Risultano presenti i signori Consiglieri

MELUZZI DANIELE	Presente
MORINI GIOVANNI	Presente
DELLA GODENZA LUCA	Presente
TABANELLI LICIA	Presente
RICCI MACCARINI ESTER	Presente
BERTI CHIARA	Presente
FERRUCCI MARCO	Presente
ALBERGHI DOMENICO	Presente
PIRAZZINI IVO	Assente
CAVINA MARCO	Presente
QUERCIA MICHAEL	Assente
MINARDI VINCENZO	Presente
GRILLINI ELISABETTA	Presente

PRESENTI N. 11

ASSENTI N. 2

Il SEGRETARIO GAVAGNI TROMBETTA IRIS partecipa alla seduta.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MELUZZI DANIELE – nella sua qualità di SINDACO - ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri: **Alberghi Domenico, Cavina Marco, Grillini Elisabetta.**

Deliberazione n. 26 del 29/04/2016

OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RICOGNIZIONE ALIQUOTE VALIDE PER L'ANNO 2016

Il PRESIDENTE sottopone per l'approvazione quanto segue:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Normativa :

- Legge 28.12.2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016);
- Legge 23.12.2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015);
- Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014);
- Decreto Legge 28.03.2014 n. 47 convertito con modificazioni dalla L. 23.05.2014 n. 80;
- Decreto Legge 06.03.2014 n. 16 convertito con modificazioni dalla L. 02.05.2014 n. 68;
- Decreto Legge 06.12.2011 n. 201 convertito con modificazioni nella Legge 22.12.2011 n. 214;
- Legge n. 388/2000, Legge n. 448/2001 e Legge n. 296 del 27.12.2006;
- Decreti del Ministero dell'Interno del 28.10.2015 e del 01.03.2016;
- D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali);
- Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446;

Vista la Delibera di C.C. n. 19 del 28/04/2014, esecutiva ai sensi di legge, con cui sono state approvate le seguenti aliquote e detrazioni TASI – Tassa sui servizi indivisibili – per l'anno 2014, valide anche per l'anno 2015:

- a. aliquota TASI del 3,3 per mille per le abitazioni principali, relative pertinenze e fattispecie assimilate (escluse dal pagamento dell'IMU) la cui assimilazione è prevista da norme regolamentari e legislative con particolare riferimento a quelle contenute nell' art. 13 – comma 2 - del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella Legge 23 dicembre 2011, n. 214, con esclusione delle abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, dando atto che a norma dell'art.1 – comma 669 – della Legge 147/2013 per abitazione principale e relative pertinenze sono fatte proprie le definizioni e la normativa previste ai fini dell'applicazione dell'IMU;
- b. aliquota TASI del 1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 del D.L. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011;
- c. aliquota TASI del 0,00 (zero) per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle indicate nei punti precedenti;

Visto che con la medesima Delibera C.C. n. 19 del 28/04/2014 sono state stabilite detrazioni a favore delle abitazioni principali e unità assimilate, e relative pertinenze, rapportate alle sotto indicate fasce di rendita catastale riferita alla sola unità abitativa, per i seguenti importi:

- una detrazione di € 120 qualora la rendita catastale dell'abitazione principale, sia inferiore o uguale ad € 300,00;
- una detrazione di € 100 qualora la rendita catastale dell'abitazione principale sia superiore a € 300,00 ed inferiore o uguale ad € 400,00;
- una detrazione di € 80 qualora la rendita catastale dell'abitazione principale sia superiore ad € 400,00 ed inferiore o uguale ad € 500,00;
- una detrazione di € 60 qualora la rendita catastale dell'abitazione principale sia superiore ad € 500,00 e inferiore o uguale ad € 600,00;
- una detrazione di € 40 qualora la rendita catastale dell'abitazione principale sia superiore ad € 600,00 e inferiore o uguale ad € 700,00;
- nessuna detrazione per rendita catastale dell'abitazione principale superiore ad € 700,00 ;

Visto l'atto C.C. n. 18 del 28.04.2014, con il quale è stato approvato il regolamento per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili;

Motivo del provvedimento:

Premesso che:

- l'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 - Legge di Stabilità 2014, così come modificato dal D.L. n. 16/2014 e dalla Legge 28.12.2015 n. 208 - istituisce e disciplina l'Imposta Unica Comunale (IUC) la quale, ai sensi del comma 639 del medesimo articolo, si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e della Tassa sui Rifiuti (TARI);

- i commi da 669 a 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 e ss.mm.ii., nell'ambito della disciplina della IUC, dettano specifiche norme in materia di TASI;

- la legge n. 208 del 28.12.2015, **Legge di Stabilità 2016**, apporta numerose modifiche per l'anno 2016 alla disciplina TASI, tra cui:

- la modifica dell'art. 1 comma 639 della L. 147/2013, che nell'ambito della volontà di escludere da TASI le unità immobiliari destinate ad **abitazione principale** del possessore nonché dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare ne **elimina l'applicazione** ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie A/1, A/8, A/9 (art.1 co.14, lett. a);
- la sostituzione dell'art. 1 comma 669 della L. n. 147/2013, in materia di presupposto impositivo TASI ora individuato nel possesso o detenzione, a qualunque titolo, di fabbricati ed aree edificabili, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli e dell'abitazione principale di cui all'art. 13 c. 2 del D.L. 201/2011, escluse quelle classificate in categoria catastale A/1, A/8, A/9 (art.1 co.14, lett. b);
- l'integrazione dell'art. 10 comma 678 della L. 147/2013 con la previsione per i c.d. "immobili merce", dal 2016, di un'aliquota TASI del 0,1 per cento, sulla cui misura i comuni possono intervenire in diminuzione fino all'azzeramento o in aumento fino ad un massimo del 0,25 per cento (art.1 co.14, lett. c);

Dato atto che la Legge n. 208 del 28.12.2015, art. 1, dispone:

- al comma 26 che al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

Richiamati in particolare:

- l'art. 1, comma 682, della legge 147/2013 che prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TASI;

- l'art. 1, comma 683 della medesima legge sopra richiamata, che prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

- visto l'art. 6 del Regolamento Comunale per la disciplina della TASI, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 28.04.2014, il quale dispone che:

"1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera, avente natura regolamentare, può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.

2. Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta».

Dato atto che l'art. 1 della legge 147/13 prevede:

- al comma 676 che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e che il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurla fino

all'azzeramento;

- al comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art. 9, comma 3 –bis, del D.L. n. 557 del 1993, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

Evidenziato,

pertanto che, in base a quanto già deliberato in vigore nell'anno 2014 e 2015 ed in seguito alle nuove citate disposizioni della Legge n. 208/2015, dal 1° gennaio 2016 nel Comune di Castel Bolognese:

- sono esenti da TASI l'abitazione principale e relative pertinenze nonché le fattispecie già assimilate ad abitazione principale ai fini l'IMU quali gli alloggi sociali, l'ex casa coniugale assegnata con provvedimento dal giudice, l'alloggio del militare, l'alloggio del pensionato dal paese estero di residenza, l'abitazione dell'anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario (assimilazione prevista dal vigente regolamento comunale IMU), le abitazioni delle cooperative a proprietà indivisa assegnate ai soci;
- sono esenti da TASI le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (cd. "di lusso"), in quanto già escluse nell'anno 2015 dalla citata Delibera C.C. n.19/2014, che si conferma anche per il 2016 (*tali unità immobiliari sono assoggettate alla sola IMU*);
- sono soggetti a Tasi i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 del D.L. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011 con applicazione dell'aliquota 1 per mille;
- sono esenti da TASI tutte le restanti fattispecie imponibili, per le quali è stato disposto l'azzeramento di aliquota con la citata Delibera C.C. n.19/2014, in vigore nell'anno 2015 che si conferma anche per il 2016.

Ritenuto

infine di confermare per il 2016, quanto già in vigore negli anni 2014 e 2015, ai sensi del comma 681 dell'art. 1 della più volte richiamata legge n. 147/2013, ossia che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, la TASI è dovuta dal detentore nella misura del 10% dell'ammontare complessivo del tributo dovuto, mentre la restante parte, pari al 90%, è a carico del possessore;

Dato atto che le risorse provenienti dalla TASI, stimate per effetto delle aliquote di cui al presente atto, in € 40.000,00 saranno rivolte alla copertura parziale, pari a ca. _5%_ dei costi dei seguenti servizi indivisibili, così come desunti dal bilancio di previsione per l'anno 2016 in fase di approvazione:

Cod. Bilancio	Servizio	Stanziamiento 2016
Missione 1 – Progr. 7	Servizio elettorale, consultazioni elett., Anagrafe e Stato civile	€ 275.934,00
Missione 10 –Progr. 5	Viabilità e infrastrutture stradali	€ 516.690,00
	TOTALE	€ 792.624,00

Considerato:

- che il gettito TASI 2016 è stato stimato confermando l'aliquota del 1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art. 9, comma 3 bis, del D.L. n. 557 del 1993 ;

Visto il vigente Regolamento comunale per l'applicazione della TASI;

Richiamati:

- l'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, che reca disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie;

- l'art. 53 - comma 16 - della Legge n. 388 del 23.12.2000, come sostituito dall'art. 27 - comma 8 - della Legge n. 448/2001, e l'art. 1 – comma 169 – della legge n. 296 del 27.12.2006, che stabiliscono che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- l'art.1 comma 688 della Legge n. 147/2013, modificato dall'art.1, comma 14 della Legge n.208/2015, che regola le modalità di pubblicazione, quale condizione di efficacia, delle aliquote e detrazioni TASI sull'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale;

Considerato che il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2016 è stato differito al 31.03.2016 con Decreto del Ministro dell'Interno del 28.10.2015, prorogato al 30.04.2016 con Decreto del Ministro dell'Interno del 01.03.2016;

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui agli articoli 49 e 147/bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;

DELIBERA

Preso atto delle nuove disposizioni introdotte, a partire dal 1° gennaio 2016, dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208, e per le motivazioni indicate in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

1) di confermare per l'anno 2016, in conformità alle previsioni di cui all'art. 1 comma 14 e 26 della Legge 28.12.2015 n. 208, le aliquote del Tributo per i Servizi Indivisibili nelle misure di seguito indicate:

Aliquota del 1 per mille

- per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13 – comma 8 – del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 e successive modificazioni;

Aliquota ZERO

- per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui al punto precedente;

2) di confermare quanto già determinato per gli anni 2014 e 2015, ai sensi del comma 681 dell'art. 1 della più volte richiamata legge n. 147/2013, ossia che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, la TASI è dovuta dal detentore nella misura del 10% dell'ammontare complessivo del tributo dovuto, mentre la restante parte, pari al 90%, è a carico del possessore;

3) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1 comma 169 della legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2016;

4) di dare atto che la presente deliberazione verrà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011;

5) di dare atto che il presente provvedimento è coerente con le previsioni di gettito inserite nel bilancio di previsione 2016, come sopra individuato ed ha riflessi sulla situazione economico-finanziaria dell'ente trattandosi di disciplina di una entrata tributaria locale;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 4° comma, art. 134 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, stante l'urgenza di definire con tempestività i rapporti derivanti dal presente provvedimento.

Richiamata la discussione, il Presidente pone ai voti per alzata di mano la presente deliberazione, che risulta approvata all'unanimità riportando la seguente votazione:

Consiglieri presenti	n. 11
Consiglieri votanti	n. 11
Voti favorevoli	n. 11
Voti contrari	n. 0
Astenuti	n. 0

Il Presidente chiede ed ottiene, con votazione palese all'unanimità, l'immediata esecutività del presente provvedimento con (voti n. 11 favorevoli - voti n. 0 contrari - astenuti n. 0) .

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
MELUZZI DANIELE

IL SEGRETARIO
GAVAGNI TROMBETTA IRIS



COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE

Medaglia d'Argento al Merito Civile

Provincia di Ravenna

Proposta n. 2016 / 495
SERVIZIO ENTRATE E TRIBUTI

OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RICOGNIZIONE ALIQUOTE VALIDE PER L'ANNO 2016.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Li, 27/04/2016

IL RESPONSABILE DI AREA /SETTORE
GAVAGNI TROMBETTA IRIS
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE

Provincia di Ravenna

Proposta n. 2016 / 495
SERVIZIO ENTRATE E TRIBUTI

OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RICOGNIZIONE ALIQUOTE
VALIDE PER L'ANNO 2016.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Visti i contenuti dell'atto a firma del Dirigente del Settore Finanziario, prot. URF n. 6 del 12.01.2016, che delega l'espressione del parere in ordine alla regolarità contabile degli atti deliberativi al Capo Servizio Contabilità del presidio territoriale di riferimento.

Per i fini di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, considerato:

che l'atto è dotato di copertura finanziaria;

che l'atto non necessita di copertura finanziaria in quanto non comporta assunzione di spesa o diminuzione di entrata;

che l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio

dell'ente in merito ai quali si osserva che

.....

.....

si esprime, sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere *FAVOREVOLE* in ordine alla regolarità contabile.

Lì, 28/04/2016

IL CAPO SERVIZIO DEL PRESIDIO
TERRITORIALE
SIGNANI MONICA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE

Medaglia d'Argento al Merito Civile

Provincia di Ravenna

Certificato di Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio comunale n. 26 del 29/04/2016

Oggetto: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RICOGNIZIONE ALIQUOTE VALIDE PER L'ANNO 2016.

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, copia della presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 03/05/2016.

Li, 03/05/2016

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
MIRRI PAOLA
(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)